



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

P.zza Roma, 2 – 31055 Quinto di Treviso TV – Tel. 0422/472321 Fax 472380

Codice Fiscale 80008290266 - P.Iva 01253020265

www.comune.quintoditreviso.tv.it

e-mail: comune.quintoditreviso.tv@pecveneto.it

Allegato B) alla deliberazione del C.C. n. 6 del 22/03/2016

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

I.U.C.

INDICE

PARTE PRIMA

Disciplina generale della I.U.C.

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 – Presupposto e componenti del tributo

PARTE SECONDA

Disciplina per l'applicazione dell'IMU (Imposta Municipale Propria)

Art. 3 - Presupposto impositivo

Art. 4 - Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree edificabili

Art. 5 - Soggetti passivi

Art. 6 - Soggetto attivo

Art. 7 - Base imponibile delle aree edificabili

Art. 8 - Riduzione per i terreni agricoli

Art. 9 - Determinazione delle aliquote

Art. 10 - Detrazione per l'abitazione principale

Art. 11 - Assimilazioni

Art. 12 - Esenzioni

Art. 13 - Quota riservata allo Stato

Art. 14 - Versamenti

Art. 15 - Rimborsi e compensazioni

Art. 16 – Dichiarazione

PARTE TERZA

Disciplina per l'applicazione della TASI (Tributo sui servizi indivisibili)

Art. 17 – Presupposto impositivo

Art. 18 – Soggetti passivi

Art. 19 – Soggetto attivo

Art. 20 – Servizi indivisibili

Art. 21 – Base imponibile

Art. 22 – Determinazione delle aliquote

Art. 23 – Detrazioni e riduzioni

Art. 24 – Esenzioni

Art. 25 – Versamenti

Art. 26 – Rimborsi

Art. 27 – Dichiarazioni

Art. 28 – Funzionario Responsabile

PARTE QUARTA

Disposizioni comuni

Art. 29 – Attività di controllo, sanzioni ed interessi

Art. 30 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Art. 31 – Riscossione coattiva

Art. 32 – Normativa di riferimento

PARTE QUINTA

Disciplina per l'applicazione della TARI

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

PARTE SESTA

Disposizioni finali

PARTE PRIMA

DISCIPLINA GENERALE DELLA I.U.C.

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1.- Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC", istituita dall'art. 1 comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208.

Art. 2 – Presupposto e componenti del tributo

1.- L'Imposta Unica Comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2.- La componente patrimoniale è costituita dall'Imposta Municipale propria (IMU), disciplinata, in dettaglio, nella parte seconda del presente regolamento.

3.- La componente riferita ai servizi, a sua volta si articola nel tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata ad assicurare la copertura dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, disciplinata, in dettaglio nella parte terza del presente regolamento e nella tariffa sui rifiuti (TARI) destinata ad assicurare la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati avviati allo smaltimento.

4.- Per quanto riguarda la TARI, il Consorzio Intercomunale Priula gestisce per conto del Comune di Quinto di Treviso e di altri Comuni (essendo un Consorzio di Comuni costituito ai sensi dell'art. 25 della legge 08/06/1990, n. 142, oggi art. 31 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) il servizio integrato dei rifiuti attraverso Contarina S.p.A., mediante affidamento secondo il modello comunitario "in house providing", utilizzando il sistema di raccolta differenziata domiciliare spinta, cosiddetto "porta a porta", con applicazione della tariffa "puntuale", secondo il principio europeo "chi inquina paga", con la conseguente applicazione di una tariffa puntuale (TIA 2), commisurata all'effettiva produzione di rifiuti, incentivandone così la differenziazione e valorizzando comportamenti virtuosi da parte degli utenti.

5.- Ai sensi dell'art. 1, commi 667 e 668, della Legge 27.12.2013 n. 147, i Comuni, come il Comune di Quinto di Treviso, che hanno realizzato, per quanto sopra detto, sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, possono prevedere, in luogo della TARI, l'applicazione di una tariffa di natura corrispettiva. Il Comune di Quinto di Treviso, pertanto, con deliberazione consiliare n. 23 dell'11.08.2014, ha preso atto del Regolamento Consortile per l'applicazione della sola componente Tari corrispettiva, a cui si rimanda.

PARTE SECONDA

DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DELL'I.M.U.

Articolo 3 -Presupposto impositivo

1.- Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, comprese le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le pertinenze delle stesse, nonché i terreni agricoli ed incolti.

Articolo 4 - Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree edificabili

- 1.- Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
- a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano ad un solo immobile;
 - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle suddette categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
 - d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali adottati dal Comune indipendentemente dall'approvazione degli stessi da parte della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi dei medesimi. Non

sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

e. per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile, nonché il terreno incolto.

Articolo 5 - Soggetti passivi

1.- Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a. il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili di cui al punto precedente;
- c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipula e per tutta la durata del contratto;
- e. l'ex coniuge al quale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stata assegnata la casa coniugale.

Articolo 6 - Soggetto attivo

1.- Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Quinto di Treviso relativamente a qualunque immobile la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

Articolo 7 - Base imponibile delle aree edificabili

1.- Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2.- In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

3.- Fermo restando che il valore imponibile delle aree edificabili è quello stabilito all'art. 5, comma 5 del decreto legislativo n. 504 del 1992, è attribuita alla Giunta comunale la facoltà di determinare periodicamente, e per zone omogenee, il valore venale in comune commercio delle aree stesse, al solo fine della limitazione del potere di accertamento del Comune.

4.- Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore almeno pari a quello predeterminato, il Comune non procederà ad alcuna attività di accertamento.

5.- Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato al contribuente non compete alcun rimborso.

Articolo 8 - Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli

1.- La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili di cui all'articolo 3.

2.- Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n., 662, i seguenti moltiplicatori:

- a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

- b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3.- Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati annualmente con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura DOCFA, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4.- Per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.

5.- La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b. per i fabbricati dichiarati inagibili e che, di fatto, non siano in alcun modo utilizzati. L'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, previa presentazione, a carico del richiedente, del parere dell'Azienda ULSS n. 9 di Treviso – dipartimento di prevenzione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, allegando idonea documentazione atta a comprovare lo stato di inagibilità dell'immobile. La riduzione spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda all'Ufficio Tecnico, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, e, in ogni caso, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni di inagibilità. Sono fatte salve le dichiarazioni già presentate ai fini ICI purché permangano le condizioni ivi dichiarate.

La riduzione spetta soltanto se le condizioni di sopravvenuta fatiscenza non sono superabili con interventi di manutenzione ordinaria.

Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considera inagibile il fabbricato:

- a. oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
- b. oggetto di ordinanza sindacale di demolizione;
- c. diroccato, pericolante o fatiscente che presenta:
 - gravi lesioni alle strutture orizzontali e/o verticali
 - privo dei necessari requisiti igienico-sanitari e sicurezza impianti o dei necessari impianti tecnologici (es: acqua, impianto fognario) purché dette condizioni non siano dipendenti dalla volontà del proprietario;
 - in generale uno stato di degrado fisico strutturale che, per essere superato necessita di interventi di cui alle lettere b) c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- c. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
 - il contratto di comodato sia registrato;
 - il comodante possieda, oltre all'immobile adibito a propria abitazione principale, che non deve essere di categoria A/1, A/8 e A/9 , un solo immobile ad uso residenziale in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. I suddetti requisiti devono essere attestati tramite presentazione di apposita dichiarazione IMU, entro i termini di legge.

Articolo 9- Determinazione delle aliquote

1.- Il Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, determina annualmente le aliquote e le detrazioni che hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

2.- In caso di mancata adozione delle aliquote e della detrazione entro il termine di cui al comma 1, ovvero in caso di mancata pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1 nel sito informatico del ministero dell'economia e delle finanze entro la data fissata da norme statali, si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente.

3.- Per gli immobili a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988, n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.

Articolo 10 - Detrazione per l'abitazione principale

1.- Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo stabilito dal Consiglio comunale con la deliberazione di cui all'art. 10 comma 1, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

2.- Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3.- La detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale.

Articolo 11 - Assimilazioni

- 1.- Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- 2.- Ai fini dell'assimilazione di cui al comma 1, il soggetto passivo è tenuto a presentare la dichiarazione di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

Articolo 12 - Esenzioni

- 1.- Sono esenti dall'imposta:
 - a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - e. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - f. gli immobili posseduti e utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, da trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché da organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso

l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente periodo, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione, secondo le modalità e le procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto 19 novembre 2012, n. 200;

g. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 4 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

h. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

i. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

j. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

k. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;

l. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

m. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- n. gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS. L'esenzione si applica solo con riferimento alla quota spettante al Comune;
- o. una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Articolo 13 - Quota riservata allo Stato

- 1.- Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %. L'eventuale differenza fra l'aliquota deliberata annualmente dal Consiglio comunale e lo 0,76% spetta, invece, al Comune.
- 2.- Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale secondo le modalità di cui all'articolo 15 del presente regolamento.
- 3.- Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta relativa ai fabbricati di cui al comma 1 sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 14 - Versamenti

- 1.- L'IMU è applicata e riscossa dal Comune.
- 2.- L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 3.- Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre; in alternativa il versamento può avvenire in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
- 4.- Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 oppure con l'apposito bollettino postale.
- 5.- Gli enti non commerciali effettuano il versamento, esclusivamente mediante utilizzo del Modello F24, in tre rate di cui le prime due, di

importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, da versare entro il 16 giugno e il 16 dicembre dell'anno di riferimento e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, da versare entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

6.- Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

7.- Non si procede al versamento quando l'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno e per ciascun soggetto passivo non è superiore a 3,00 euro.

Articolo 15 - Rimborsi e compensazioni

1.- Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune effettua il rimborso della quota a proprio carico entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza e, contestualmente, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno la quota a carico dell'erario che effettua il rimborso.

2.- Sulle somme rimborsate dal Comune spettano gli interessi nella misura prevista all'art. 12 del vigente regolamento comunale per la disciplina delle entrate.

3.- Per la sola quota comunale, in alternativa al rimborso, il contribuente, con apposita comunicazione da presentare al Comune, può compensare le somme versate e non dovute, con gli importi da pagare a titolo di IMU in via ordinaria per le annualità successive. Qualora, successivamente, il Comune riscontri l'infondatezza o l'inesattezza della compensazione procederà al recupero degli importi indebitamente compensati.

Articolo 16 - Dichiarazione

1.- I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Il modello è messo a disposizione anche nel sito internet del predetto Ministero e nel sito internet del Comune di Quinto di Treviso. La dichiarazione ha effetto

anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2.- Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

3.- Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Gli enti non commerciali, con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013, devono anche la dichiarazione per l'anno 2012.

4.- Gli altri soggetti passivi possono presentare la dichiarazione anche in via telematica con le stesse modalità previste per i soggetti di cui al comma 3.

PARTE TERZA

DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DELLA TASI

Art. 17 – Presupposto impositivo

1.- Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

Art. 18 – Soggetti passivi

1.- Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati e di aree edificabili.

2.- Nel caso in cui l'immobile imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.

3.- L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte, il 90 per cento, è dovuta dal possessore.

4.- In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5.- In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

6.- Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi,

gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali in uso esclusivo.

7.- A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

8.- L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.

Art. 19 - Soggetto attivo

1.- Il Comune di Quinto di Treviso applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 20 – Servizi indivisibili

1.- Il gettito della TASI concorre alla copertura dei costi dei servizi indivisibili, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità dell'ente. I servizi indivisibili comunali considerati per il conteggio dei costi parzialmente coperti con il gettito della TASI, sono i seguenti:

- Servizi rientranti nelle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo connessi a:

- organi istituzionali, partecipazioni e decentramento
- segreteria generale, personale e organizzazione
- gestione economico-finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
- gestione entrate tributarie e servizi fiscali
- gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- ufficio tecnico
- anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
- altri servizi generali

- Servizi di Polizia Locale

- Servizi relativi alla cultura e alla biblioteca

- Servizi nel campo della viabilità e dei trasporti

- Gestione del territorio e dell'ambiente

- Settore sociale

- Servizi nel campo dello sviluppo economico.

2.- L'elenco potrà essere aggiornato e/o modificato annualmente con delibera di Consiglio Comunale prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione.

Art. 21 – Base imponibile

1.- La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU", di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.

Art. 22 – Determinazione delle aliquote

1.- Fermo restando che l'aliquota di base è fissata dalla legge nell'1 per mille, il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2.- In caso di mancata adozione delle aliquote entro il termine di cui al comma 1, ovvero in caso di mancata pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1 nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro la data fissata da norme statali, si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente.

Art. 23 – Detrazioni e riduzioni

1.- Con la delibera di cui all'articolo 23 il Consiglio Comunale può stabilire l'applicazione di detrazioni e riduzioni, ai sensi dei commi 679, 682 e 731 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013.

Art. 24 – Esenzioni

1.- Si applicano alla TASI le esenzioni previste ai fini IMU ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), c), d), e), f), ed i) del D.Lgs. 504/1992 e s.m.i.

Art. 25 – Versamenti

1.- La TASI è applicata e riscossa dal Comune.

2.- Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

3.- Il versamento del tributo dovuto per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre; in alternativa il versamento può avvenire in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

4.- Per il solo anno 2014, in deroga al precedente comma 3, il versamento della prima rata è effettuato entro il 16 ottobre 2014.

5.- Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 oppure con l'apposito bollettino postale.

6.- Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

7.- Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 3,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 26 – Rimborsi

1.- Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2.- Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse previsto dall'art. 12, comma 3, del vigente Regolamento comunale per la disciplina delle entrate.

3.- Il limite minimo per gli importi da rimborsare è quello fissato dall'art. 15, comma 1, del Regolamento suddetto.

Art. 27 – Dichiarazioni

1.- Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU: i soggetti sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate, salvo diverse indicazioni di legge.

2.- Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono sempre tenuti a presentare la dichiarazione entro il termine indicato al comma 1.

Art. 28 – Funzionario Responsabile

1.- Con deliberazione di Giunta, il Comune designa il Funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2.- Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato.

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 29 – Attività di controllo, sanzioni ed interessi

- 1.- L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
- 2.- In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC (quindi IMU, TASI e TARI) risultante dalle dichiarazioni, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
- 3.- In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 4.- In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 5.- In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 301, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- 6.- Le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 7.- Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non sia superiore a quanto stabilito dall'art. 15, comma 1 del Regolamento comunale per la disciplina delle entrate.
- 8.- Sulle somme dovute per il tributo e non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori previsti dall'art. 12, comma 3, del Regolamento comunale per la disciplina delle entrate.

Art. 30 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

- 1.- Il Comune, su richiesta motivata del contribuente e previa valutazione del Funzionario Responsabile, può concedere, nelle ipotesi di documentata e temporanea situazione di difficoltà dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento.
- 2.- La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il

provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.

- 3.- In caso di mancato pagamento di una rata:
- a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c. l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 31 – Riscossione coattiva

1.- Per la riscossione coattiva si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 32 – Normativa di riferimento

- ✓ Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 – artt. 8 e 9;
- ✓ Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- ✓ Legge 26 aprile 2012, n. 44;
- ✓ Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 35;
- ✓ Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64;
- ✓ Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124;
- ✓ Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

PARTE QUINTA

DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

Si rinvia a quanto esplicitato alla parte prima del presente Regolamento ed al Regolamento Consortile per l'applicazione della tariffa avente natura corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani (L. 27.12.2013 n.147 art.1 comma 668), approvato dal Consorzio Intercomunale Priula il 07.03.2014 e la cui presa d'atto del Comune di Quinto di Treviso è avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 dell'11.08.2014.

PARTE SESTA

DISPOSIZIONI FINALI

- 1.- Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2016.
- 2.- A decorrere dall'efficacia delle norme del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 11 agosto 2014.
- 3.- Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
- 4.- I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere relativi al testo vigente delle norme stesse.
- 5.- Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.